



Tribunale per i Minorenni di Milano

Prot. n. /2020.U

Milano, 22 aprile 2020

LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI IN VIGORE PER IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

L'attuale periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19 ha reso e continua a rendere necessario adottare per la trattazione degli affari giudiziari specifiche misure organizzative, che sono state oggetto dei numerosi ordini di servizio assunti dal Presidente e dal Dirigente del Tribunale per i Minorenni di Milano in esecuzione dei decreti legislativi nn. 11, 18 e 23 del 2020, in via di conversione. Tali provvedimenti, con particolare riferimento agli ordini di servizio n. 13/2020 Pres. - n. 5/2020 Dir. in data 9 marzo 2020, n. 14/2020 Pres - n. 7/2020 Dir in data 13 marzo 2020, n. 15/2020 Pres - n. 8/2020 Dir. in data 20 marzo 2020, n. 17/2020 Pres – n.9/2020 Dir in data 15 aprile 2020, visionabili anche sul sito istituzionale web di questo Tribunale per Minorenni, disciplinano le modalità di accesso dell'utenza e la trattazione degli affari del settore minorile del distretto milanese per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

L'attenzione di non esporre a pericolo la salute degli utenti interni ed esterni del servizio della giustizia minorile va però conciliata con la necessità di assicurare che il procedimento penale a carico di indagati/imputati minorenni si svolga in modo da potere efficacemente assolvere alle proprie peculiari finalità educative, volte anche a determinare - ove possibile - la rapida fuoriuscita dal circuito penale dei soggetti di minore età - ivi comprese le persone offese - in esso coinvolti.

Nessun progetto volto a migliorare la risposta alle esigenze del minore può avere alcuna prospettiva di successo se non vi è un impegno sinergico tra tutti gli attori coinvolti nella sua realizzazione, nella consapevolezza che in questo settore, in cui sono in gioco interessi delicatissimi, è complesso derogare al principio dell'oralità ed al rapporto diretto giudice-parti-difensori, la cui contestuale presenza è spesso irrinunciabile.

In quest'ottica di costruttiva collaborazione, il Tribunale per i Minorenni di Milano, la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, il Centro per la Giustizia Minorile della Lombardia e l'Avvocatura del distretto - rappresentata dai Presidenti dei nove Ordini degli Avvocati e dall'Unione Camere Penali - condividono l'opportunità di formalizzare, sulla trattazione dei procedimenti penali, le seguenti linee guida, che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino al 30 giugno 2020 o altra data che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

1- Minori sottoposti a misura cautelare

In caso di minori in stato di arresto o di fermo ovvero di minori sottoposti a misura cautelare nelle varie fasi del procedimento ovvero a pena detentiva in carcere, permane l'opzione di proseguire il ricorso al collegamento da remoto attraverso l'utilizzo degli applicativi *Skype for Business* e *Microsoft Teams* messi a disposizione dal Ministero della Giustizia.

Nel caso di minori sottoposti a misure meno afflittive, ovvero a misure di sicurezza con collocamento comunitario, il ricorso a tali strumenti avverrà, solo se agilmente possibile, mediante l'utilizzo dei predetti applicativi a disposizione,

- presso la comunità ove il minore è collocato,
- presso l'ufficio della Polizia Giudiziaria territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del minore o ad altro luogo in cui lo stesso sia sottoposto alla misura della permanenza in casa o delle prescrizioni ovvero si trovi in detenzione domiciliare; in tal caso l'identità della persona indagata o imputata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.

2- Trattazione dei procedimenti

2.a - Criteri prioritari di trattazione.

Si conviene - quanto al periodo in oggetto - che l'ambito di trattazione già individuato dall'art. 83 co.3 DL n.18/2020 vada esteso anche ai procedimenti a carico di indagati/imputati in stato di libertà nei quali la ritardata celebrazione dell'udienza potrebbe produrre pregiudizio al minore ovvero alla persona offesa.

Si indicano, a titolo esemplificativo, i procedimenti attinenti:

- reati di cui agli artt. 572 cp, 600 ter e ss. c.p, 609 bis e ss. c.p, 612 bis c.p, 613 bis c.p;
- procedimenti pendenti avanti al GUP o al Giudice del dibattimento con messe alla prova in corso
 - o in attesa di valutazione finale del periodo di osservazione
 - o allorchè il PM abbia richiesto, per le riscontrate difficoltà, udienza di verifica anticipata del progetto, al fine di sostenerne la ripresa;
- procedimenti nei quali risulti proposta dall'interessato, e sostenuta dagli operatori psico-sociali, una messa alla prova che comporti il collocamento in comunità, allorchè sia già stata acquisita ovvero sia acquisibile a breve la disponibilità della struttura individuata come idonea (con segnalazione alla ATS di competenza, qualora l'accertamento della negatività al Covid-19 sia requisito indispensabile per l'ammissione in struttura);
- procedimenti nei quali risulti analogamente prospettata la opportunità di sollecitare attivazione di una messa alla prova sul territorio sufficientemente articolata e immediatamente praticabile (es. con partecipazione scolastica e colloqui psico-sociali anche da remoto, controlli tossicologici nelle modalità individuate dai Ser.T. competente, altre attività se e nella misura in cui verranno progressivamente rimossi i divieti in atto).

2.b - Modalità di trattazione.

Le udienze verranno contingentate in numero preordinato a seconda delle tipologie (es. udienze di smistamento, udienze di effettiva celebrazione, udienze di sorveglianza) e trattate ad ora opportunamente cadenzata, con garanzia di spazi idonei ed assegnazione di postazioni che assicurino la dovuta distanza di sicurezza tra i diversi soggetti partecipanti, eventualmente provvedendo, con l'accordo delle parti, alla loro turnazione.

In ragione delle specifiche caratteristiche del procedimento penale minorile e della valenza educativa della celebrazione dell'udienza, si conviene sulla necessità che la stessa venga celebrata assicurando la contestuale presenza di tutte le parti, fatta eccezione - come sopra precisato - dell'imputato sottoposto a misura cautelare e del condannato sottoposto a misura detentiva o a misura di sicurezza.

Per altro verso, tenuto conto

- vuoi dell'opportunità di preordinare in modo efficiente le condizioni di graduale ripresa dell'attività giudiziaria

- vuoi della tipologia dei procedimenti fissati in relazione al carattere speciale e temporalmente circoscritto dell'emergenza

si concorda la possibilità di consentire, su richiesta, la partecipazione del difensore 'da remoto':

1. nelle udienze dibattimentali di smistamento;
2. nelle udienze - celebrate avanti al Giudice dell'Udienza Preliminare ed al Giudice del Dibattimento - di trattazione dei procedimenti più risalenti nel tempo, che si appalesano di pronta definizione anche in base alla verifica delle pendenze penali in capo all'imputato;
3. nelle udienze di sorveglianza nelle quali, pur permanendo la finalità rieducativa del procedimento minorile, la trattazione in camera di consiglio non comporta un articolato contraddittorio tra le parti ed il rapporto tra condannato e difensore può essere garantito nella sua essenzialità – contemperandosi con le esigenze di tutela della salute pubblica - anche mediante la partecipazione contestuale 'da remoto' di entrambi ed altresì degli operatori dei Servizi, se richiedenti, sempre fatta salva una diversa valutazione del giudice precedente in relazione al caso concreto.

In dette ipotesi la richiesta del difensore di partecipazione all'udienza 'da remoto' dovrà pervenire nella cancelleria del Giudice nel termine di gg. 5 antecedenti all'udienza e il link di collegamento alla stanza virtuale del Giudice dovrà essere inviato a tutti i soggetti tenuti a partecipare all'udienza.

Per quanto concerne lo svolgimento delle audizioni di verifica della messa alla prova da parte dei Giudici Onorari ai sensi dell'art. 27 D L.vo n. 272/89, si concorda che le stesse possano essere effettuate, in tutto o in parte 'da remoto'.

Il difensore dell'imputato ne verrà tempestivamente notiziato dalla cancelleria, che provvederà a comunicare giorno, ora e modalità di collegamento.